

CONVENZIONE TRA L'UNIONE VALLE SAVIO E I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI REGOLAMENTO UE 679/2016.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di maggio,

30 maggio 2018

in Cesena nella Sede dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio".

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITÀ ELETTRONICA

TRA

- LUCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"** (codice fiscale: 90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n.15 del 16/05/2018;

- BATTISTINI CARLO, nato a Forlì (FC) il 17 marzo 1960, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore delegato ai rapporti con l'Unione del **COMUNE DI CESENA** (codice fiscale: 00143280402), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 24/05/2018;

- BACCINI MARCO, nato a Cesena (FC) il 14 novembre 1982, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA** (codice fiscale: 81000330407), con sede in San Piero in Bagno (FC), P.zza Martiri 25 Luglio 1944 n. 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.18

dell'11/05/2018;

- ROSSI MONICA, nata a Mercato Saraceno (FC) l'11 giugno 1956, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MERCATO SARACENO** (codice fiscale: 00738210400), con sede in Mercato Saraceno (FC), P.zza Mazzini n. 50, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 26/04/2018;

- MOLARI FABIO, nato a Montiano (FC) il 10 settembre 1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONTIANO** (codice fiscale: 81000990408), con sede in Montiano, P.zza Maggiore n. 3, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.22 del 03/05/2018;

- SUZZI GIANLUCA, nato a Cesena (FC) il 28 marzo 1969, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SARSINA** (codice fiscale: 81000770404), con sede in Sarsina (FC), Largo Alcide De Gasperi n.9, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 23/04/2018;

- SALVI ENRICO, nato a Verghereto (FC) il 23 ottobre 1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VERGHERETO** (codice fiscale: 00749660403), con sede in Verghereto (FC), Via Caduti d'Ungheria n.11, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.17 del 24/04/2018;

PREMESSO:

- che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con

	<p>riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione</p>	
	<p>di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una</p>	
	<p>disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;</p>	
	<p>- che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea</p>	
	<p>(GUUE) il 4 maggio 2016, è diventato definitivamente applicabile in via</p>	
	<p>diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo</p>	
	<p>di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di</p>	
	<p>legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;</p>	
	<p>- che in tal modo si è inteso rafforzare e rendere più omogenea la</p>	
	<p>protezione dei dati personali dei cittadini, sia all'interno che all'esterno</p>	
	<p>dei confini dell'Unione europea;</p>	
	<p>- che RGPD è parte del cosiddetto "Pacchetto protezione dati personali",</p>	
	<p>l'insieme normativo che definisce un nuovo quadro comune in materia di</p>	
	<p>tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri dell'UE e comprende</p>	
	<p>anche la Direttiva in materia di trattamento dati personali nei settori di</p>	
	<p>prevenzione, contrasto e repressione dei crimini;</p>	
	<p>- che l'Italia ha recepito i nuovi principi attraverso l'art. 13 della legge n.</p>	
	<p>163/2017, entrata in vigore il 21 novembre 2017, che ha attribuito al</p>	
	<p>Governo la delega ad adottare (entro 6 mesi) uno o più provvedimenti</p>	
	<p>rivolti a:</p>	
	<p>1. abrogare le disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 (l'attuale</p>	
	<p>Codice Privacy) che siano in contrasto o comunque incompatibili con la</p>	
	<p>nuova disciplina europea in tema di trattamento di dati personali ed a</p>	
	<p>modificarlo al fine di dare puntuale attuazione alle disposizioni del</p>	
	<p>RGPD;</p>	
		<p>3</p>

2. valutare l'opportunità di avvalersi dei poteri specifici del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante Privacy) affinché adottati provvedimenti attuativi e integrativi volti al perseguimento delle finalità previste dal RGPD;

3. adeguare l'attuale regime sanzionatorio, a livello penale e amministrativo, alle disposizioni del RGPD, al fine di garantire la corretta osservanza della nuova normativa;

- che, essendo il Regolamento europeo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, dal 25 maggio 2018 la nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali è entrata comunque in vigore, anche a prescindere dall'assunzione di tale disciplina normativa;

- che la stessa normativa prevede che alcune delle attività di cui in parola possano essere svolte dagli Enti in forma associata;

- che con atto costitutivo sottoscritto il 24 gennaio 2014, depositato alla raccolta nr. 421 presso l'Ufficio Contratti del Comune di Cesena, i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l'Unione dei Comuni Valle Savio, in conformità all'art. 32 del TUEL, all'art. 14 del D.L. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 della L.R. 21/2012;

- che si ritiene che lo sviluppo delle attività di cui in parola in ambito Unione, mediante un modello gestionale di coordinamento unitario e sinergico, possa conferire maggiore e più compiuta organicità alle azioni ed agli adempimenti di cui al citato disposto normativo, in una logica sistemica e di progressivo adeguamento degli strumenti programmatici su base territoriale;

- che in specifico, tale tipo di delineata strutturazione, anche in ragione della specialità della materia e della complessità delle procedure collegate, potrà costituire valido supporto per gli enti di più ridotte dimensioni che non dispongono di unità organizzative da poter dedicare allo scopo;

- che l'art. 6 dello Statuto dell'Unione, espressamente prevede che: "1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale. [...] 8. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate";

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la gestione in forma associata delle attività relative alla protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016, con conferimento della relativa funzione di coordinamento, da parte dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, in capo all'Unione Valle Savio, che a mezzo come sopra accetta.

2. Ai fini della presente convenzione viene esplicitato il seguente glossario:

a. **Titolare del trattamento:** l'autorità pubblica (il Comune o altro ente locale) che singolarmente o insieme ad altri determina finalità e mezzi del trattamento di dati personali.

b. Responsabile del trattamento: il Dirigente/Responsabile P.O., oppure il soggetto pubblico o privato, che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.

c. Sub-Responsabile del trattamento: il dipendente della struttura organizzativa dell'Ente, incaricato dal Responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento (elabora o utilizza materialmente i dati personali).

d. Responsabile per la protezione dati – RPD: il dipendente della struttura organizzativa dell'Ente, il professionista privato o impresa esterna, incaricati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento.

e. Registri delle attività di trattamento: elenchi dei trattamenti in forma cartacea o telematica tenuti dai Titolari e dai Responsabili del trattamento secondo le rispettive competenze.

f. DPIA - Data Protection Impact Assessment: valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; è una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e proporzionalità, e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali.

Art. 2 – Finalità

1. La gestione unitaria delle funzioni relative alla protezione dei dati personali persegue le seguenti finalità:

a. garantire lo sviluppo delle attività di cui in parola in ambito Unione, mediante un modello gestionale di coordinamento unitario e sinergico;

b. conferire maggiore e più compiuta organicità alle azioni previste, in

una logica sistemica e di progressivo adeguamento degli strumenti programmatori su base territoriale;

- c. costituire un valido supporto per gli enti di più ridotte dimensioni, che non dispongono di unità organizzative da poter dedicare allo scopo, anche in ragione della specialità della materia e della complessità delle procedure collegate;
- d. incrementare e coordinare le azioni formative per sviluppare un fattivo ed efficace coinvolgimento delle strutture interessate.

Art. 3 – Ambito di operatività

1. L'esercizio in forma associata delle attività di cui al precedente art. 1 ricomprende in maniera specifica:

- a. la predisposizione di un supporto informatico per la tenuta del Registro dei trattamenti di dati personali (obbligatorio per il Titolare) e del Registro delle categorie di attività trattate da ciascun Responsabile del trattamento, che hanno contenuti obbligatori previsti specificamente dal RGDP;
- b. la mappatura dei processi per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali;
- c. l'individuazione, nell'ambito della suddetta mappatura, dei processi che presentano rischi con una prima valutazione degli stessi;
- d. la definizione delle proposte di miglioramento dei processi ed eventualmente della regolamentazione interna;
- e. la nomina di un unico RPD (art. 37, par. 3 del RGPD);
- f. lo sviluppo di azioni coordinate di verifica e monitoraggio;
- g. la predisposizione di una bozza comune di Regolamento;

h. interventi formativi per il personale.

Art. 4 – Attività di specifica competenza degli Enti

1. Rimangono di competenza dei singoli Enti aderenti all'accordo le specifiche attività imputate dal RGPD al Titolare del trattamento nonché ai Responsabili del Trattamento che perciò dovranno essere nominati dal legale rappresentante del rispettivo Ente, tenendo conto delle dimensioni e dell'organizzazione dello stesso.

2. Pur in un'ottica di generale coordinamento e di graduale armonizzazione, rientra altresì in tale ambito l'approntamento delle misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 5 – Organizzazione

1. Le attività oggetto della presente convenzione sono esercitate in modo unitario per l'Unione e per i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, attraverso un gruppo di lavoro collocato nella struttura organizzativa dell'Unione, che, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, comprende personale dipendente/in comando/in utilizzo congiunto presso l'Unione.

2. Il RPD, incontra periodicamente, e comunque almeno con cadenza trimestrale, i Responsabili del trattamento degli Enti interessati, al fine di verificare l'effettiva attuazione delle misure nel proprio ente e proporre l'adozione di possibili ulteriori o diverse misure volte ad assicurare un

costante flusso informativo nei confronti del RPD.

3. La cabina dei Segretari Comunali, costituita in ambito Unione, svolge un ruolo di verifica, monitoraggio e supporto, rispetto all'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 6 – Responsabile per la Protezione dei Dati

1. L'Unione procede, per conto degli Enti che sottoscrivono il presente accordo, all'individuazione ed alla nomina di un unico RPD, scegliendolo fra i dipendenti degli stessi, purché in possesso di idonee qualità professionali, con particolare riferimento alla comprovata conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione comunale.

2. I Titolari provvedono affinché il RPD mantenga la propria conoscenza specialistica mediante adeguata, specifica e periodica formazione.

3. Potrà, in alternativa, essere conferito specifico incarico esterno, nelle forme e secondo le modalità normativamente previste. Il RPD esterno, in tal caso, sarà tenuto a curare la propria formazione ed il costante aggiornamento rispetto alla materia di specie, quale condizione imprescindibile per il mantenimento del rapporto collaborativo.

Art. 7 – Flussi informativi e forme di consultazione

1. Il Servizio preposto adotta idonei strumenti al fine di assicurare il costante monitoraggio dell'attività e delle azioni di cui alla presente convenzione. In tal senso verranno periodicamente fornite, ai singoli Enti, le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità normative di interesse trasversale nelle materie in

oggetto.

Art. 8 – Rapporti finanziari

1. Le spese relative all'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione sono a carico degli enti che aderiscono alla medesima.

2. Le stesse, rappresentate dai costi diretti e indiretti da sostenersi per il funzionamento del servizio, sono quantificate in **€ 32.000,00** (secondo quanto sinteticamente rappresentato nel prospetto allegato sub A1) in ragione d'anno, suddivise come segue:

Bagno di Romagna	Cesena	Mercato Saraceno	Montiano	Sarsina	Verghereto	Unione
€ 2.000,00	€ 18.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 6.500,00

3. Il comune di Cesena e l'Unione contribuiscono all'attività oggetto della presente convenzione mediante l'apporto, nell'ambito del gruppo di lavoro competente, di personale assegnato ai Servizi direttamente e diversamente interessati alle attività di cui in parola. Essendo l'Unione individuata quale ente capofila gli enti sopra citati provvederanno a versare alla stessa le somme sopra specificate nelle modalità definite con delibera CU n. 45/2017, con detrazione degli importi riferiti alla spesa di personale assegnato al gruppo di lavoro competente per lo svolgimento della specifica attività.

4. La somma di cui al comma 2 sarà per l'anno 2018 contabilizzata per intero tenendo conto dei maggiori costi da sostenersi in fase di avvio delle attività.

Art. 9 - Decorrenza e durata della convenzione-Recesso

1. Il conferimento dell'attività oggetto della presente convenzione e l'efficacia della stessa decorrono dalla data di stipula della presente

convenzione ed hanno durata fino al 31.12.2021.

2. I comuni possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 10 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 11 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 12 – Regime di imposta di bollo e di registro

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 131/86.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.